



ITALIAN TRADE AGENCY

Berlin Office

Dicembre 2022

D&R / Domande riassuntive e risposte sulla legge tedesca sugli imballaggi

Disclaimer

Le informazioni devono essere considerate a titolo esclusivamente orientativo e non implicano assunzione di responsabilità da parte del nostro Ufficio. In questo documento sono raccolte le domande, e quindi le risposte, ai quesiti più ricorrenti.

premessa

La legge tedesca sugli imballaggi (Verpackungsgesetz) obbliga **il produttore a raccogliere, smaltire e riciclare gli imballaggi che si accumulano tipicamente presso il consumatore finale privato.**

Gli imballaggi immessi nel mercato tedesco devono essere iscritti nel registro Lucid dal responsabile (produttore).

Gli imballaggi che raggiungono il consumatore finale privato sono soggetti alla partecipazione a un sistema duale.

Per adempiere a questo obbligo, il produttore deve per prima cosa iscriversi al registro LUCID, in secondo luogo comunicare il tipo e la quantità di imballaggi, in terzo luogo stipulare un contratto con un raccoglitore di imballaggi autorizzato (sistema duale), se applicabile, e infine presentare la dichiarazione di completezza. Secondo il decreto sugli imballaggi, il produttore è il soggetto che immette per la prima volta sul mercato tedesco i prodotti imballati.

La legge tedesca sugli imballaggi, il produttore ha l'obbligo di adempiere ai propri obblighi di smaltimento partecipando a uno o più sistemi per i propri imballaggi che sono soggetti alla partecipazione al sistema. I sistemi commissionano raccoglitori, smistatori e riciclatori.

Ulteriori informazioni

L'Ufficio centrale del registro degli imballaggi (Zentrale Stelle Verpackungsregister) offre ora un'ampia gamma di informazioni, filmati esplicativi, checklist ecc. in inglese sul suo sito web: www.verpackungsregister.org.

Tra questi, un documento tematico che illustra in dettaglio il caso dell'importazione di prodotti confezionati in Germania, con ulteriori spiegazioni ed esempi per diverse costellazioni di casi (in inglese). Il documento Key considerations on imports è disponibile a questo [link](#).

Per ulteriori domande è possibile contattare direttamente il registro via e-mail (tedesco o inglese): Anfrage@verpackungsregister.org.

Indice Q&A

- A. SOGGETTI responsabili registrazione e/o partecipazione al sistema duale – SPEDIZIONE Incoterms – RESPONSABILITÀ
- B. IMBALLAGGI
- C. CONSUMATORE FINALE E DESTINATARI EQUIVALENTI
- D. E-COMMERCE
- E. REGISTRAZIONE al LUCID
- F. SANZIONI
- G. CASI SPECIFICI

A) SOGGETTI responsabili registrazione e/o partecipazione al sistema duale – SPEDIZIONE Incoterms – RESPONSABILITÀ

A.1.

D: È necessario un **chiarimento** in merito alla nozione di "**persona che immette per prima sul mercato i prodotti confezionati nel territorio tedesco**" quando un'azienda tedesca acquista da un fornitore italiano prodotti confezionati (che raggiungono il consumatore finale privato in imballaggi soggetti alla partecipazione a un sistema duale). In questi casi **chi è il "produttore"**, ovvero colui che deve adempiere agli obblighi di legge? È possibile fornire una risposta sulla base degli Incoterms® 2020 (EXW, FCA, FOB, CFR, CPT, DAP)?

R: La **persona/impresa che importa imballaggi pieni di merce** nell'area di applicazione della legge sugli imballaggi su base commerciale è considerata anche il produttore o il primo distributore, articolo 3, comma 14, frase 2 della legge sugli imballaggi. Questo importatore deve registrarsi e, se applicabile, partecipare al sistema per gli imballaggi. L'importatore è obbligato a partecipare al sistema solo se l'imballaggio riempito con la merce si accumula tipicamente come rifiuto presso i consumatori finali privati o in punti di produzione di rifiuti equiparabili.

L'importatore è la persona che si assume la responsabilità legale delle merci al momento dell'attraversamento del confine con la Germania. Ciò significa, ad esempio, che si assume il rischio di trasporto per la perdita o il danneggiamento della merce ed è quindi responsabile del processo di importazione. E' responsabile anche dello sdoganamento all'importazione per le consegne provenienti da Stati non appartenenti all'UE. Ciò dipende dal singolo caso o dagli specifici accordi contrattuali tra venditore e acquirente.

Le clausole commerciali Incoterms, ad esempio, possono fornire alcune indicazioni se sono state concordate: **In caso di vendita all'estero franco fabbrica, EXW - EX Works, l'acquirente si assume la responsabilità legale.** In caso di consegna concordata in Germania da parte del venditore in un luogo stabilito, **DAP - Delivered At Place, il venditore si assume la responsabilità legale.**

Il momento del trasferimento concordato della proprietà, invece, non è determinante. Anche prima dell'entrata in vigore della legge sugli imballaggi, l'importatore era responsabile della partecipazione al sistema. Uno spedizioniere/vettore esterno incaricato non è considerato l'importatore, ma il suo committente.

È importante che prima dell'immissione sul mercato tedesco sia stato effettuato un accertamento giuridicamente vincolante per entrambe le parti contraenti e che (se i requisiti sono soddisfatti) sia stata intrapresa la partecipazione al sistema (obbligo di partecipazione al sistema). Allo stesso modo, il soggetto obbligato deve essersi iscritto al Registro Centrale degli Imballaggi (obbligo di registrazione). Occorre inoltre indicare i marchi dei prodotti (indicazione dei marchi).

In termini di conformità, il distributore finale in Germania deve garantire il rispetto degli obblighi previsti dalla legge sugli imballaggi. In caso contrario, la distribuzione in Germania è vietata.

Anche un negozio online con sede all'estero (attività di vendita per corrispondenza) è considerato un importatore se la merce viene consegnata direttamente a consumatori finali privati o a punti di produzione di rifiuti equiparabili in Germania. Questo vale sia per l'imballaggio di spedizione, compreso il materiale di confezionamento, sia per l'imballaggio dei prodotti stessi.

A.2.

D: Quali **differenze** apporterebbe, dal nostro punto di osservazione, lavorare nel sistema **EXW (Ex Works)** invece che **DAP (Delivered At Place)**? Nel primo caso saremmo completamente esenti dalle registrazioni/dichiarazioni? E nel caso DAP invece?

R: Con il sistema **Ex Works**, il cliente tedesco è solitamente responsabile legalmente della merce nel momento in cui attraversa il confine con la Germania. Tuttavia, se ciò non è chiaramente indicato nel contratto di fornitura, è consigliabile inserire uno specifico chiarimento. **Se risulta chiaro che la responsabilità è del cliente tedesco, l'esportatore italiano non ha alcun obbligo.**

Con il sistema **DAP**, invece, la responsabilità è solitamente dell'**esportatore italiano**, che deve quindi **adempiere agli obblighi** della legge sugli imballaggi.

A.3.

D: È obbligatorio registrarsi al portale LUCID pur effettuando **spedizioni Ex Works**?

R: Vedi anche la risposta a A.2. Se risulta chiaro nelle clausole contrattuali che la responsabilità è del cliente tedesco, l'esportatore italiano non ha alcun obbligo.

A.4.

D: Esportando con modalità **Incoterm CPT**, chi ha l'**onere di regolarizzare l'imballaggio**? Noi o il nostro cliente? Trattasi di operazione **B2B** (precisiamo che i nostri sono imballaggi terziari o da trasporto).

R: Il fattore decisivo riguarda **chi è legalmente responsabile** della merce nel momento in cui attraversa il confine con la Germania. Tuttavia, se ciò non è chiaramente indicato nel contratto di fornitura o negli Incoterms, è consigliabile inserire uno specifico chiarimento nel contratto. Si veda anche la risposta alla domanda A.2.

A.5.

D: Se gli accordi sono **DAP**, è comunque possibile concordare con il cliente che l'obbligo rimanga a suo carico?

R: Sì, è possibile. Gli Incoterms forniscono solo un'indicazione generale. La determinazione della responsabilità legale per la merce al momento dell'attraversamento del confine con la Germania può anche essere **specificata in modo diverso nel contratto** con il cliente.

A.6.

D: Noi siamo produttori di guarnizioni che vendiamo in Germania principalmente con resa **DAP**, i nostri clienti sono altrettanto produttori. Abbiamo l'**obbligo di iscriverci al portale LUCID** o semplicemente **verificare** se i nostri clienti hanno un **sistema duale**?



ITALIAN TRADE AGENCY

R: Il fattore decisivo è sempre **chi è legalmente responsabile** della merce nel momento in cui attraversa il confine con la Germania. Nel caso di consegna DAP, questo può anche essere specificato diversamente nel contratto con il cliente (si veda anche la risposta al punto A.5). Per decidere se l'imballaggio specifico debba essere registrato con un sistema duale nel caso di una consegna a partner industriali, è necessario consultare il catalogo dei prodotti di ZSVR, poiché in molti casi ciò dipende dal prodotto specifico: <https://www.verpackungsregister.org/en/foundation-authority/system-participation-requirement-catalogue/catalogue-search>

A.7.

D: Noi spediamo vetri temprati in casse di legno, la resa è sempre **Ex Works**, se però dovessimo fare una spedizione in **porto franco**, posso **concordare con il cliente** che si occupi lui di tutto questo?

R: Sì. Si veda risposta alla domanda A.5.

A.8.

D: Vendiamo in **Ex Works**, dobbiamo comunque avere una **dichiarazione dell'importatore** in cui ci garantisce che si occuperà dello smaltimento dei rifiuti?

R: Si veda la prima parte della risposta alla domanda A.2.

A.9.

D: Se il trasporto è **franco Italia** e poi il **cliente importa in Germania** è tutto onere del cliente? In caso contrario, serve una **dichiarazione del cliente**?

R: Se è definito che il cliente tedesco è responsabile della merce al momento dell'attraversamento del confine in Germania, tutti gli obblighi ricadono su di questi.

A.10.

D: Noi vendiamo con resa **Ex Works** e abbiamo chiesto ai nostri clienti il **contratto con Società Duali** (esempio Bel-land Vision) e loro ci hanno comunicato il numero di contratto e riferimento cliente. Siamo obbligati ad indicare questi dati direttamente in **fattura**?

R: No.

A.11.

D: La nostra azienda effettua per alcuni clienti esportazioni EXW, per altri DPA. Come dobbiamo procedere? ripetitiva?

R: Si prega di vedere anche la risposta A2 su EXW e DAP. Per le vendite secondo EXW, dove è chiaramente definito che il cliente tedesco ha la responsabilità legale quando la merce attraversa il confine con la Germania, il venditore italiano non ha alcun obbligo. Gli imballaggi venduti in Germania secondo gli Incoterms DAP, invece, devono essere registrati dal venditore presso LUCID e - se necessario - partecipare a un sistema duale.

A.12.

D: L'**esenzione alla responsabilità** derivante da **vendita EXW** può essere desumibile semplicemente dal Cmr o c'è bisogno di altro documento?

R: Con il sistema Ex Works, il cliente tedesco è di solito legalmente responsabile della merce nel momento in cui attraversa il confine con la Germania. Tuttavia, se ciò non è chiaramente indicato nel contratto di fornitura, è consigliabile inserire un corrispondente chiarimento. È quindi consigliabile avere un **documento** in cui il cliente tedesco conferma l'**assunzione di responsabilità**, ad esempio nel contratto di consegna.

A.13.

D: La normativa prevede l'**adesione al sistema duale**, ma se l'importatore tedesco è già iscritto allora solleva automaticamente l'azienda italiana, che pertanto non procede all'iscrizione ad uno degli undici sistemi. Ovviamente, è consigliabile che il rispetto di quest'**obbligo sia contrattualizzato tra le due controparti**, tedesca e italiana, al fine di essere in regola con la norma in caso di controlli sull'esportatore. È corretto?

R: Si deve **stabilire chi è responsabile quando la merce attraversa il confine sulla base dei contratti di consegna**. Le prime indicazioni si trovano nelle condizioni di consegna, ad esempio **ExWorks** (responsabile il cliente tedesco), **Delivered At Place** (responsabile il produttore italiano). Il **soggetto responsabile** così definito deve effettuare la **registrazione** e la **partecipazione con un sistema duale**.

A.14.

D: Qualora **grossista e importatore non siano iscritti al sistema duale**, l'azienda italiana è obbligata a procedere in tal senso?

R: Corretto. Il **responsabile** deve effettuare la **registrazione** e la **partecipazione al sistema**. Se si desidera che il cliente tedesco sia responsabile, nei **contratti di vendita** si deve **stabilire che egli è responsabile al momento dell'attraversamento della frontiera**, dopodiché deve assumere tutti gli obblighi derivanti dalla legge sugli imballaggi.

A.15.

D: **Se il cliente tedesco è registrato presso LUCID e ha firmato un contratto con una società di sistemi duali**, allora il venditore italiano non ha alcun obbligo. È corretto? Neppure se il venditore italiano fornisce la merce in base al DAP?

R: In caso di consegna concordata in Germania da parte del venditore in un luogo stabilito, **DAP - Delivered At Place**, **il venditore si assume la responsabilità legale**. Tuttavia, è **possibile concordare** individualmente tra le parti chi si assume la responsabilità di attraversare il confine ed è quindi il produttore vincolato ai sensi della legge sugli imballaggi.

A.16.

D: **Se il fornitore italiano con prelievo CPT** (ad es. CPT di Monaco di Baviera) vende merci imballate a un'azienda tedesca (che finiscono in imballaggi di partecipazione al consumatore finale privato), chi è la parte responsabile? È l'acquirente tedesco - che si assume la responsabilità e il rischio della merce imballata quando attraversa il confine tedesco - o il venditore italiano che organizza e paga il trasporto?

R: **È sempre responsabile la persona/impresa che ha la responsabilità legale** della merce in base all'accordo stipulato al momento dell'attraversamento del confine con la Germania.

A.17.

D: Io normalmente spedisco ricambi con **resa CPT** (sono spedizionieri che trasportano) con scatoloni in cartone, pallet in legno o pallet in plastica. Cosa devo fare?

R: Si veda anche la risposta alla domanda A.4.

Se la responsabilità è del fornitore italiano, l'imballaggio deve essere registrato presso LUCID (anche l'imballaggio esterno e l'imballaggio per il trasporto). La partecipazione del prodotto confezionato a un sistema duale dipende spesso dal prodotto e dal tipo di destinatario. A tal fine, è necessario consultare il catalogo dei prodotti del registro degli imballaggi: <https://www.verpackungsregister.org/en/foundation-authority/system-participation-requirement-catalogue/catalogue-search>



ITALIAN TRADE AGENCY

A.18.

D: Noi vendiamo **DDP (Delivered Duty Paid)** se il **cliente è registrato** ad esempio già a tutti gli obblighi **possiamo ritenerci esentati**?

R: Si veda la risposta alla domanda A.4.

A.19.

D: Indipendentemente dall'obbligo "della parte che per prima immette sul mercato la merce imballata nel territorio tedesco", **le parti sono libere di concordare** quale delle due parti (acquirente o venditore) debba assumersi gli obblighi previsti dalla legge sugli imballaggi? In caso affermativo, questo **accordo** è riconosciuto e considerato valido dalle autorità di controllo?

R: Sì, spetta alle parti concordare chi si assume la responsabilità legale della merce, ovvero, concordare chi si assume la responsabilità di adempiere gli obblighi del produttore ai sensi della legge tedesca sugli imballaggi al momento dell'attraversamento del confine in Germania. Noi in qualità di ZSVR non controlliamo l'accordo. Per noi è decisivo solo che almeno una delle due parti si assuma la responsabilità di produttore, perché altrimenti c'è un divieto di distribuzione per il produttore e anche per tutti i distributori.

A.20.

D: Se invio campioni in box UPS/FEDEX, di conseguenza il trasporto è a carico mio, devo **obbligatoriamente registrarmi e pagare gli oneri al Sistema Centrale**?

R: Sì. Se il venditore italiano è responsabile, deve adempiere agli obblighi della legge sugli imballaggi e registrare l'imballaggio presso Lucid. L'obbligo di partecipare a un sistema duale dipende dal prodotto e dal tipo di cliente. Nel caso delle vendite B2C, l'obbligo di partecipazione è generalmente dato.

A.21.

D: Qual è la funzione del "**authorized representative**"?

R: Si prega di consultare il nostro documento su questo tema, pubblicato su:

<https://www.verpackungsregister.org/en/information-orientation/knowledge-base/authorising-a-representative>

A.22.

D: Per **cliente tedesco** è inteso chi è in possesso di partita IVA?

R: No. Anche un consumatore privato (B2C) è un cliente ai sensi della legge sugli imballaggi, anche se di solito non ha un numero di partita IVA.

B) IMBALLAGGI

B.1.

D: Un'azienda italiana vende al suo distributore tedesco per il consumatore finale privato alcuni prodotti per l'igiene personale che sono confezionati come segue: gli articoli da toilette **sono confezionati in cartoni mentre i cartoni sono imballati su pallet**. Il distributore tedesco rivende poi ai negozi in Germania e il prodotto viene venduto al consumatore finale privato nella confezione originale (cioè quella del venditore italiano).

Quali sono gli obblighi della società italiana in questo caso?

R: **L'azienda italiana è considerata produttore** ai sensi della legge tedesca sugli imballaggi solo **se ha la responsabilità legale dei prodotti igienici al momento dell'attraversamento** del confine con la Germania. In questo caso, ha l'obbligo di registrarsi, dichiarando di immettere sul mercato imballaggi per il trasporto (pallet usa e getta) o imballaggi riutilizzabili (pallet riutilizzabili) e imballaggi per la vendita, imballaggi esterni o imballaggi per la spedizione

(cartoni) soggetti alla partecipazione al sistema. Gli obblighi previsti dall'articolo 15 della legge sugli imballaggi si applicano agli imballaggi per il trasporto.

Ai sensi dell'articolo 15 della legge sugli imballaggi, **i produttori e i successivi distributori di imballaggi per il trasporto nella catena di fornitura sono tenuti a ritirare gratuitamente gli imballaggi usati, completamente vuoti dello stesso tipo**, forma e dimensione di quelli messi in circolazione nel luogo di trasferimento effettivo o nelle immediate vicinanze. Per i cartoni, vi è l'obbligo di partecipare a uno o più sistemi e di comunicare in ogni caso le quantità partecipanti allo ZSVR (Zentrale Stelle Verpackungsregister). Esiste anche l'obbligo di depositare una dichiarazione di completezza, a meno che non siano soddisfatti i valori limite dell'art. 11 della legge sugli imballaggi.

Gli articoli da toilette sono trattati in diverse schede prodotto del nostro catalogo di imballaggi soggetti alla partecipazione al sistema. Ecco un esempio di estratto per gli accessori per la cura della persona:

"Gli imballaggi per la vendita, gli imballaggi esterni e gli imballaggi per la spedizione di accessori per la cura della persona di qualsiasi tipo sono soggetti alla partecipazione al sistema in quanto si producono tipicamente nelle abitazioni private e in punti di produzione di rifiuti (ai sensi dell'art. 3, comma 11 della legge sugli imballaggi), quali strutture ricettive, strutture sanitarie, strutture sportive e per il tempo libero, nonché in aziende di servizi (ad esempio saloni di bellezza, parrucchieri)".

La legge tedesca sugli imballaggi disciplina l'obbligo di raccogliere, smaltire e riciclare gli imballaggi che di solito finiscono al consumatore finale privato.

Gli **imballaggi per il trasporto** in genere non arrivano al consumatore finale (anche se possono finire in un ospedale, ad esempio) e quindi non rientrano nella legge tedesca degli imballaggi fino al 30.6.2022.

A partire dal 01.07.2022, la legge tedesca degli imballaggi prevede la registrazione del produttore nel LUCID e la rendicontazione delle quantità anche per questi imballaggi.

Commento della ZSVR (Zentrale Stelle Verpackungsregister): La legge sugli imballaggi regola sia gli imballaggi soggetti alla partecipazione al sistema sia quelli non soggetti alla partecipazione al sistema, come gli imballaggi per il trasporto. **Gli imballaggi per il trasporto rimangono tipicamente nel commercio e non sono generalmente soggetti alla partecipazione al sistema**, anche se talvolta possono presentarsi in abitazioni private paragonabili a punti di produzione di rifiuti come gli ospedali.

B.2.

D: Quali sono gli obblighi di un venditore italiano che spedisce in Germania **merci** (ad esempio una macchina utensile) **imballate solo in imballaggi per il trasporto** nel caso di vendite EXW, CPT e DAP?

R: L'azienda italiana è considerata produttore ai sensi della legge tedesca sugli imballaggi **solo se ha la responsabilità legale** delle macchine utensili al momento dell'attraversamento del confine con la Germania. In questo caso, deve registrarsi e indicare che sta immettendo sul mercato imballaggi per il trasporto (monouso) o imballaggi riutilizzabili. Gli imballaggi per il trasporto e gli imballaggi riutilizzabili non sono soggetti alla partecipazione al sistema. Ad essi si applicano gli obblighi previsti dal § 15 della legge sugli imballaggi.

B.3.

D: Un'azienda italiana vende **merci imballate su pallet a diversi commercianti**. Questi commercianti, a loro volta, vendono la merce nel proprio imballaggio originale (pallet) a consumatori finali privati (ad esempio, ristoranti). Quali sono gli obblighi di questa società?

R: L'azienda italiana è considerata produttore ai sensi della legge tedesca sugli imballaggi **solo se ha la responsabilità legale della merce** quando attraversa il confine con la Germania. In questo caso, deve registrarsi, dichiarando

di immettere sul mercato imballaggi per il trasporto (pallet monouso) o imballaggi riutilizzabili (pallet riutilizzabili). Gli obblighi previsti dal § 15 della legge sugli imballaggi si applicano agli imballaggi riutilizzabili.

B.4.

D: Se la merce viene imballata in **pallet riciclati** (EUR, EPAL, CHEP) durante la spedizione tra il venditore italiano e l'acquirente tedesco, sussistono obblighi ai sensi della legge sugli imballaggi?

R: L'azienda italiana è considerata produttore ai sensi della legge tedesca sugli imballaggi **solo se ha la responsabilità legale della merce al momento dell'attraversamento del confine con la Germania**. In questo caso, deve registrarsi, indicando che immette sul mercato **imballaggi riutilizzabili** (pallet riutilizzabili). Tuttavia, il semplice riutilizzo non è sufficiente per l'ipotesi di riutilizzabilità; deve essere presente anche **una logistica di restituzione sufficiente**. **I pallet usati rimangono pallet monouso in senso giuridico, nonostante l'uso multiplo.**

B.5.

D: Le spedizioni di **campioni e parti di ricambio in confezioni di spedizione** (ad esempio, piccole scatole di cartone) e di **materiale di confezionamento** a società tedesche (non a consumatori finali comprovati) sono soggette alla legge sugli imballaggi?

R: **Sì, di norma gli imballaggi per la spedizione sono soggetti all'obbligo di partecipazione al sistema**. Non dipende dal luogo in cui i singoli imballaggi per la spedizione si presentano come rifiuti, ma dal luogo in cui si presentano tipicamente imballaggi per la spedizione (in relazione al mercato complessivo in Germania). Uno dei pochi esempi di imballaggi per la spedizione non soggetti alla partecipazione al sistema è quello dei pezzi di ricambio per autoveicoli. Nel nostro **catalogo degli imballaggi soggetti alla partecipazione al sistema**, per ogni gruppo di prodotti troverete una dichiarazione che indica se il rispettivo imballaggio di spedizione è soggetto o meno alla partecipazione al sistema.

B.6.

D: Se gli **imballaggi da trasporto** (scatoloni) sono destinati alla vendita B2B e non al consumatore finale, c'è l'obbligo della registrazione al sistema LUCID se la proprietà della merce è ancora dell'esportatore al momento del superamento del confine tedesco?

R: Dal 1° luglio 2022, tutti gli imballaggi devono essere registrati presso Lucid dalla parte responsabile, compresi quelli per il trasporto. La necessità di partecipare a un sistema duale dipende dal tipo di cliente e dal prodotto.

B.7.

D: Anche i **produttori di imballaggi** (ad es. scatole di cartone, scatole di legno, scatole di plastica) o di **materiali di imballaggio** (ad es. materiale di riempimento, pellicole di plastica, ecc.) sono soggetti alla legge sugli imballaggi?

R: Il punto di partenza degli obblighi previsti dalla legge sugli imballaggi è il riempimento dell'imballaggio con la merce. Pertanto, **i produttori o i distributori di imballaggi non riempiti o di materiale di imballaggio non utilizzato non hanno alcun obbligo ai sensi della legge sugli imballaggi. L'imballaggio dei servizi è un'eccezione**. Gli imballaggi di servizio sono imballaggi che vengono riempiti di merci nel punto vendita dal distributore finale (ad esempio, sacchetti per il trasporto, tazze per il caffè, piatti monouso per gli spuntini). In questo caso, il distributore finale può richiedere che la partecipazione al sistema sia assunta da una fase di pre-distribuzione (distributore dell'imballaggio di servizio non riempito). Tutti gli altri obblighi (ad esempio la registrazione e, se applicabile, la dichiarazione di completezza) vengono trasferiti al pre-distributore selezionato (<https://www.verpackungsregister.org/en/information-orientation/instructions-further-information/faq-index/detail/473-what-special-provisions-apply-to-service-packaging>).

Tuttavia, i produttori o i distributori di imballaggi non confezionati o di materiale di imballaggio non utilizzato, sono soggetti agli obblighi del produttore per quanto riguarda il confezionamento dell'imballaggio o del materiale di imballaggio. Devono quindi registrarsi e, nella misura in cui il confezionamento degli imballaggi è soggetto alla partecipazione al sistema, devono partecipare e comunicare i dati allo ZSVR.

B.8.

D: Non sono stati menzionati gli **imballaggi in legno** (casce in compensato marino e gabbie in abete) che vengono usate per il trasporto. Come vanno considerati?

R: Anche gli imballaggi in legno devono essere registrati presso Lucid.

B.9.

D: Gli **europallet** in quale categoria rientrano?

R: Gli europallet devono essere registrati presso Lucid come imballaggi riutilizzabili.

B.10.

D: Qual è la frequenza con la quale si deve dichiarare l'imballaggio sul sistema? Ad ogni singola spedizione dobbiamo specificare l'imballo utilizzato? O, invece, bisogna indicare in principio (quando mi iscrivo sul sito) una volta sola l'imballaggio che comunemente utilizzo per la spedizione e quindi sono tranquillo sulle spedizioni future che andrò a fare (siano esse conformi a quanto dichiarato in origine ovviamente)?

R: Se immettete sul mercato tedesco imballaggi soggetti alla partecipazione al sistema, dovete stipulare un contratto con un sistema duale. I rapporti di dati su Lucid sono rapporti paralleli. Ciò significa che le quantità comunicate al Sistema duale devono essere inserite parallelamente e contemporaneamente sul portale Lucid. Per ulteriori informazioni al riguardo, consultare il seguente documento (pagina 2):

https://www.verpackungsregister.org/fileadmin/Checklisten/Checkliste_Pflichten_VerpackG_3v3_EN.pdf

C) CONSUMATORE FINALE e DESTINATARI EQUIVALENTI

C.1.

D: Per gli imballaggi da trasporto, e in generale per tutti gli **imballaggi che non sono destinati al consumatore finale**, c'è l'obbligo di iscrizione a LUCID ma non l'obbligo di partecipare al sistema duale, siglando un contratto con una delle varie aziende che in Germania si occupa di tale aspetto (in Italia i Consorzi del sistema CONAI e altri), è corretto?

R: Corretto. **Gli imballaggi di trasporto si devono registrare nel portale LUCID ma non c'è l'obbligo di partecipare a un sistema duale.**

Ma attenzione sulla **definizione di "consumatore finale"**. Secondo la legge non solo la persona privata è considerata come 'consumatore finale', ma sono definiti anche altri soggetti che sono - nella logica della legge - simili. P.e. ristoranti, ospedali ecc. Quindi chi fornisce un contenitore con 5 kg di pomodori a un ristorante deve partecipare al sistema duale per questo contenitore.

Ulteriori informazioni sul questo tema reperibili (in inglese) qui: <https://www.verpackungsregister.org/en/information-orientation/instructions-further-information/faq-index/detail/412-who-is-a-private-final-consumer>



ITALIAN TRADE AGENCY

C.2.

D: Se l'imballaggio **non arriva al consumatore finale** (prodotti destinati al mercato B2B per uso industriale), non siamo soggetti alla normativa?

R: Dal 1° luglio 2022, tutti gli imballaggi devono essere registrati presso Lucid dalla parte responsabile, compresi quelli per il trasporto, indipendentemente dal fatto che siano B2B o B2C. La necessità di partecipare a un sistema duale dipende dal tipo di cliente e di prodotto.

C.3.

D: Non mi è chiaro se fa sempre e comunque fede il termine di resa della merce (f.co destino/f.co fabbrica/ecc.) oppure se, in presenza di **un contratto scritto con il cliente finale**, se accetta di prendersi in carico la gestione degli imballaggi, possa essere considerato il responsabile della gestione anche in presenza di una vendita f.co destino.

R: La **responsabilità** per gli obblighi della legge sugli imballaggi può essere **assunta contrattualmente** dal cliente tedesco. È necessario assicurarsi che ciò non si riferisca solo all'imballaggio per il trasporto, ma anche a quello del prodotto e che venga stipulato nel contratto.

C.4.

D: Noi siamo produttori di macchine utensili e spediamo in Germania all'interno di casse di legno o su pallets. Il **cliente finale** è l'azienda tedesca (nostro cliente) che utilizza il macchinario. Siamo soggetti all'attuazione della normativa?

R: Dal 1° luglio 2022, tutti gli imballaggi devono essere registrati presso Lucid dalla parte responsabile, compresi gli imballaggi esterni e quelli per il trasporto. Di norma, la partecipazione a un sistema duale è necessaria solo per gli imballaggi di prodotti che si accumulano presso il consumatore finale privato o destinatari equivalenti. Si veda anche il link nella risposta alla domanda C.1.

C.5.

D: Non ho capito se la normativa sia riferita solo per i **prodotti destinati ai consumatori finali B2C** o meno. Mi spiego, noi esportiamo solo macchinari e parti di ricambio per impianti (esclusivamente B2B), siamo esenti o no?

R: Si veda risposta alla domanda C.4.

C.6.

D: Se i materiali spediti sono esclusivamente pezzi di ricambio per macchinari/attrezzature di stabilimento e **non destinati al consumatore finale** allora non vi è alcun obbligo di gestione degli imballaggi?

R: Si veda risposta alla domanda C.4.

D) E-COMMERCE

D.1.

D: Si applicano obblighi speciali alle spedizioni di **e-commerce**?

R: Per informazioni specifiche sulla **vendita per corrispondenza e sul commercio online**, consultare il nostro pacchetto di argomenti correlati, pubblicato al seguente indirizzo:

<https://www.verpackungsregister.org/en/information-orientation/knowledge-base/mail-order-companies-and-online-retailers>

D.2.

D: Abbiamo solo un piccolo **commercio saltuario B2B in Germania**, ci sono dei limiti minimi per i quali calcolare delle esclusioni? Stiamo approntando una vendita e-commerce. Come si fa a fare delle previsioni di vendita che potrebbero essere nulle? Potrebbe esserci solo una vendita annuale e-commerce che fa scattare l'obbligo di iscrizione e poi non seguirne altre.

R: La **legge** sugli imballaggi **non prevede quantità minime**. Gli obblighi della legge sugli imballaggi si applicano anche alle spedizioni commerciali occasionali verso la Germania.

D.3.

D: Noi siamo una **rivendita diretta e-commerce di prodotti alimentari**, sia dal nostro sito web che da Amazon. Dovremmo essere iscritti a LUCID e stipulare un contratto con un sistema duale, è corretto?

R: Sì, è corretto. In caso di vendita e spedizione diretta a clienti privati (B2C), l'imballaggio completo, compreso quello di spedizione, deve essere registrato presso Lucid e partecipare a un sistema duale.

D.4.

D: Che obbligo sussiste nel caso di **imballaggi b2c da e-commerce in piccole quantità** (sacchetto plastica, carta e cartone)?

R: Si veda la risposta alla domanda D.3.

E) REGISTRAZIONE al LUCID

E.1.

D: Per la **registrazione al LUCID i tempi** sembrano **piuttosto lunghi**: all'atto della registrazione le aziende ricevono la seguente notifica: "Il soggetto obbligato riceverà un link di attivazione dallo ZSVR, inviato per e-mail, e dovrà utilizzarlo per attivare il login entro 24 ore. Successivamente, una volta fornite ulteriori informazioni sul produttore entro sette giorni, la registrazione è completata. Una volta che il produttore ha presentato la domanda di registrazione, lo ZSVR gli invierà un'e-mail con il numero di registrazione e un atto amministrativo per la registrazione sarà automaticamente generata e trasmesso per via elettronica."

R: Quando ci si registra per la prima volta sul portale LUCID, si riceve un **link di attivazione valido per 24 ore** (double opt-in). Il sistema concede **sette giorni per completare la registrazione** con tutti i dati necessari. Tuttavia, ciò non ha effetto sospensivo. Si consiglia pertanto di effettuare il login direttamente dopo la registrazione è attivata e di completare rapidamente l'iscrizione.

E.2.

D: L'azienda italiana deve obbligatoriamente registrarsi autonomamente o è anche possibile **delegare soggetti terzi**?

R: Sì, **l'azienda responsabile deve fare la registrazione iniziale sul portale LUCID**. Solo per tutti gli ulteriori obblighi si può invece incaricare un soggetto terzo. Ulteriori info: https://www.verpackungsregister.org/fileadmin/Checklisten/Checklist_Authorising_a_representative.pdf

E.3.

D: La **registrazione al portale LUCID** è comunque richiesta anche se non siamo tenuti ad avere un contratto di smaltimento rifiuti perché vendiamo **Ex Works**?

R: Con il sistema Ex Works, il cliente tedesco è di solito legalmente responsabile della merce nel momento in cui attraversa il confine con la Germania. Tuttavia, se questo non è chiaramente indicato nel contratto di fornitura, è

consigliabile inserire un chiarimento corrispondente. Se la responsabilità è sicuramente del cliente tedesco, l'esportatore italiano non ha alcun obbligo.

E.4.

D: L'impresa italiana riceve il **numero di registrazione** e comunica al sistema di recupero imballaggi o all'importatore tedesco che partecipa al sistema duale?

R: **L'azienda deve comunicare il numero a un sistema duale e stipulare un contratto.**

E.5.

D: I **codici di iscrizione ai sistemi duali** (dell'azienda o del cliente tedesco) devono essere **riportati in fattura**?

R: No.

E.6.

D: Con il **codice di registrazione** ottenuto cosa si deve fare? Se spedisco merce in garanzia per la quale non emetto fattura, come mi devo comportare?

R: Il codice di registrazione non deve essere integrato nelle fatture o nelle bolle di consegna. Per la spedizione commerciale di merci (anche a titolo gratuito in caso di richiesta di garanzia), devono essere rispettati gli obblighi della legge sugli imballaggi.

E.7.

D: Il **numero di registrazione LUCID** deve essere indicato in ogni documento?

R: No, **non esiste alcun obbligo legale di indicare il numero di registrazione sui documenti**. Tuttavia, è un vantaggio per i distributori successivi, che possono così assicurarsi che la responsabilità del produttore sia rispettata e che non vi sia quindi un divieto di distribuzione.

E.8.

D: Una volta effettuata la registrazione, c'è una **data di scadenza**?

R: **No**, la registrazione termina solo quando viene richiesta dal produttore in LUCID, e solo con effetto futuro, non retroattivo.

E.9.

D: Una registrazione già effettuata **può essere cancellata**?

R: La registrazione **può essere interrotta** su richiesta. In caso di uscita dal mercato, il produttore è tenuto a richiedere la cessazione della registrazione.

F) SANZIONI

F.1.

D: Essendoci pesanti **sanzioni** anche sulla **violazione dell'obbligo di registrazione**, è possibile trovare un modo per evitare le sanzioni per chi ha la procedura di registrazione avviata entro il 1° luglio, ma non completata?

R: È **obbligatorio registrare gli imballaggi entro il 1° luglio 2022**. Oltre tale data si è considerati inadempienti. Le eventuali sanzioni non saranno applicate dal registro degli imballaggi, ma da altre autorità. Al momento non è possibile fare previsioni sul modo in cui ciò verrà gestito nella pratica nel periodo immediatamente successivo all'entrata in vigore dei nuovi obblighi. In teoria, le sanzioni possono arrivare fino a 200.000 euro e il divieto di distribuzione sul mercato tedesco.

F.2.

D: **Chi effettua i controlli sul mercato tedesco?** Dogana? In mancanza del numero di iscrizione al LUCID, viene bloccata la merce?

R: Il **registro degli imballaggi segnala alle autorità competenti** le violazioni di cui viene a conoscenza. Saranno le **autorità locali per i rifiuti** che effettuano anche i controlli. In caso di violazioni, c'è il rischio di **un divieto di distribuzione**. Finora, tuttavia, le modalità dei controlli alle frontiere non sono state rese note.

F.3.

D: Quali sono le **sanzioni** a carico delle imprese italiane che non rispettano gli obblighi di cui sopra?

R: Le sanzioni possono arrivare **fino a 200.000 euro** e possono prevedere il divieto di distribuzione sul mercato tedesco.

G) CASI SPECIFICI

G.1.

D: Nel caso di esportazione in Germania di **metalli** grezzi (ad esempio piani di alluminio) o semilavorati (per esempio profilati metallici o lamine metalliche), prodotti che non sono destinati al consumatore finale ma a clienti industriali, l'**unico obbligo** da adempiere è la **registrazione al LUCID**? O vi sono altri obblighi in riferimento alla raccolta e al recupero degli imballaggi? Inoltre, per quanto riguarda gli adempimenti per **i soggetti che non sono tenuti ad iscriversi a un sistema duale**, il dubbio nasce dal fatto che la documentazione pubblicata dalla Zentrale Stelle Verpackungsregister (ZSVR) riporta:

“For the return and recovery requirements that you need to meet for packaging not subject to system participation, please refer to section 15 of the Verpackungsgesetz”.

Si fa quindi riferimento a requisiti di restituzione e recupero anche per gli imballaggi non soggetti a sistemi di partecipazione, riferendosi alla **sezione 15 della legge**? Non è chiaro a cosa si riferisca.

R: Per i prodotti citati (**metalli e semilavorati per clienti industriali**) basta la **registrazione degli imballaggi di trasporto sul portale LUCID**. **Una partecipazione ad un sistema duale non è necessaria**. Ma si deve valutare esattamente il tipo di cliente finale. Ad esempio, anche le officine di riparazione auto sono considerate consumatori finali, purché non producano grandi quantità di rifiuti. In questo caso, l'imballaggio dei prodotti è soggetto alla partecipazione al sistema.

Informazioni sui destinatari equivalenti ai consumatori finali sono disponibili all'indirizzo: <https://www.verpackungsregister.org/en/information-orientation/instructions-further-information/faq-index/detail/412-who-is-a-private-final-consumer>

Secondo il **§15 della legge sugli imballaggi**, qualcuno deve essere responsabile dello smaltimento dell'imballaggio utilizzato per il trasporto. In pratica si tratta - di solito - del cliente tedesco. Tuttavia, si raccomanda di **definire contrattualmente con il cliente tedesco** che questi si occuperà del regolare smaltimento degli imballaggi utilizzati per il trasporto.

* * *